

# SENATO DELLA REPUBBLICA

— XI LEGISLATURA —

N. 959

## DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori SPERONI e BOSCO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 5 FEBBRAIO 1993

---

Modificazione del canone di abbonamento alla televisione

---

ONOREVOLI SENATORI. - Il canone di abbonamento alle trasmissioni televisive della RAI ha carattere di obbligatorietà; peraltro, una diffusa evasione riduce gli introiti spettanti.

Mediante l'uso di strumenti offerti dalla moderna tecnica è però possibile eliminare tale negativo fenomeno, trasmettendo in modo criptato i programmi, i quali apparirebbero sul teleschermo in forma distorta, imponendo, per la loro fruizione, l'uso di un apparato decodificatore: proprio attraverso il pagamento relativo all'uso di tale apparato si perseguirebbe l'azzeramento dell'evasione.

Nè vi sarebbe contrazione di introiti: poichè, secondo le dichiarazioni dei diri-

genti del servizio radiotelevisivo, i programmi della RAI incontrano decisamente i favori del pubblico, i versamenti di coloro che attualmente li ricevono senza aver preventivamente versato il canone, una volta obbligati a servizi di decodificatore a pagamento, compenserebbero il venir meno degli utenti che non intendessero avvalersene.

Da ultimo, per consentire a tutti i possessori di apparecchi televisivi la possibilità di seguire quei programmi che fossero giudicati di pubblico interesse e conseguentemente non soggetti a ricezione a pagamento, è prevista la possibilità di trasmissioni non criptate.

**DISEGNO DI LEGGE**  

---

## Art. 1.

1. A decorrere dal 1° gennaio 1994 il canone di cui all'articolo 15 della legge 14 aprile 1975, n. 103, e successive modificazioni ed integrazioni, costituisce il corrispettivo dell'uso di un apparato atto a decodificare le trasmissioni televisive criptate, installato dalla concessionaria del servizio pubblico su richiesta dell'utente, con modalità e caratteristiche stabilite con decreto del Ministro delle poste e telecomunicazioni.

2. Gli utenti che non richiedono l'installazione di cui al comma 1 sono tenuti unicamente al pagamento della tassa di concessione governativa di cui al n. 125 della tariffa annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641.

3. Con decreto del Ministro delle poste e telecomunicazioni sono indicati i programmi di pubblico interesse che la concessionaria del servizio pubblico non può trasmettere criptati.